



**Guardia di Finanza**  
**COMANDO OPERATIVO AERONAVALE**  
**CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA**

**Delibera n. 6/40/XI**  
**(allegata al verbale 40/XI in data 13-14 settembre 2016)**

**Oggetto:** D.P.C.M. 6 novembre 2015 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. (Decreto n. 5/2015) (GU Serie Generale n.284 del 5-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 65).

**Il Co.Ba.R.**

**VISTO**

il D.P.C.M. di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO**

che la tematica del rilascio del N.O.S. 1 (Nulla Osta di Segretezza) ha riflessi anche per il conseguimento della specializzazione di ESI "Esperto della Sicurezza delle Informazioni" di cui all'allegato 7 della Circolare 123000 edizione 2012, e quindi sulla qualificazione professionale del personale rappresentato;

**PREMESSO**

che la tutela del segreto sugli atti classificati costituisce l'area strategica di tutte le Forze Armate e di Polizia di ogni nazione al mondo. La tutela del segreto, ed in particolare quella del segreto investigativo, è fondamentale per il buon andamento della pubblica amministrazione e, segnatamente, per il funzionamento della giustizia. Il mantenimento del più stretto riserbo sugli atti che non devono essere resi noti, infatti, concorre ad attuare i principi costituzionali di imparzialità della giustizia e buon andamento della pubblica amministrazione.

**PRESO ATTO**

di alcune preoccupanti notizie apparse sugli organi di informazione che riportano, sempre più frequentemente, il coinvolgimento di appartenenti al Corpo, compresi loro congiunti, in vicende che mal si conciliano con il possesso del N.O.S.;

**TENUTO CONTO**

che a garanzia di quanto esposto in premessa, l'art. 37, comma 1, del Decreto in oggetto ha stabilito che "al verificarsi di situazioni tali da ingenerare dubbi in ordine all'affidabilità della persona, l'abilitazione (N.O.S.) è sospesa in via cautelare per il tempo strettamente necessario agli accertamenti del caso". Ed il successivo comma 6, punto e), ha chiarito che "ai fini del comma 1 **assume altresì specifica rilevanza l'esistenza di elementi di informazione tali da far ritenere o da mettere in evidenza situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti le specifiche finalità di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere il soggetto non adeguato alla gestione di informazioni classificate** in quanto influenzabile, vulnerabile o possibile destinatario di atti di condizionamento o pressione, tali da influire sulla libertà di determinazione, quali, in via esemplificativa, rilevanti esposizioni debitorie, fallimenti, pignoramenti, precedenti disciplinari per fatti rilevanti ai fini

---

<sup>1</sup> Si tratta della speciale abilitazione che, ai sensi della L. 124/2007, autorizza un militare o anche una persona fisica o giuridica a trattare informazioni classificate. E' rilasciato, ed eventualmente revocato, dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSi).

dell'affidabilità, legami di parentela, coniugio, affinità o frequentazione con persone in relazione alle quali sussistono gli elementi di cui ai commi 3 e 6, lett. a), b), c) e d);”

**ATTESO CHE**

ai sensi e per gli effetti del comma 6, lett. c, i citati elementi sussistono in tutti i casi in cui il militare abbia legami di parentela, coniugio, affinità o frequentazione con soggetto che “intrattenga o abbia intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con organizzazioni di tipo mafioso o con altre organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono dedite ad attività contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese”;

**RITENUTO**


che la tematica rientra tra le materie di competenza di questo Consiglio ai sensi dell'art. 878 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni;


**DELIBERA**

di richiedere Co.Ce.R., per il tramite del Co.I.R., in attuazione alla tutela giuridica di cui all'art. 879 del D.P.R. 90/2010, la corretta e puntuale attuazione, ad ogni livello gerarchico, del D.P.C.M. in oggetto con particolare riferimento alla figure maggiormente esposte ai rischi che, in particolare, l'art. 37 intende scongiurare.

- La presente delibera viene inviata, oltre che al C.U.B., al Co.I.R per le valutazioni e determinazioni di competenza;
- ai sensi dell'art. 908 del D.P.R. 90/2010 (T.U.R.O.M.), venga data tempestiva diffusione della delibera attraverso la pubblicazione del portale Intranet;
- ai sensi dell'art. 931 del D.P.R. 90/2010 (T.U.R.O.M.), venga esposta agli albi della sede e dei Comandi dipendenti;
- è inviata, *motu proprio*, a mezzo mailing list a tutti i rappresentati;
- che la risposta contenga le motivazioni ad ogni eventuale mancato accoglimento ovvero accoglimento parziale;
- ai sensi dell'art. 924 del D.P.R. 90/2010 (T.U.R.O.M.), dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della risposta e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.

PRESENTI: 6	FAVOREVOLI: 6	CONTRARI: ==	ASTENUTI: ==
-------------	---------------	--------------	--------------

  
IL SEGRETARIO  
Cap. Giuseppe Cerchio

  
IL PRESIDENTE  
Cap. p. Marco Starletta